

COMUNE AGNA

Provincia di Padova

Verbale n.12 del 06/12/2021

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2021

Il Revisore Unico del Comune di Agna

VISTI:

- La delibera di G.C. nr 79 del 03/12/2021 avente ad oggetto l'aggiornamento piano performance (2021 - 2022 - 2023)
- La Relazione illustrativa del Responsabile del Servizio per la gestione giuridica del Personale e la Relazione tecnico finanziaria del Responsabile Economico e Finanziario al "contratto decentrato integrativo anno 2021 economico" per la quale si può dedurre quanto segue:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - CCNL 2016/2018	
	Euro
A Totale risorse stabili sottratte le P.O. - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMI 1 e 2	47.618,14
B Totale risorse variabili- CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMI 1 E 3	27.703,87
C Altri incrementi di risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità non soggetti al limite di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017	1.765,01
D Totale Fondo sottoposto a certificazione (A-C)	45.853,13
E TOTALE FONDO DISPONIBILE (A+B)	75.322,01

PRESO ATTO CHE

- l'art. 4, comma 3 del CCNL del 22/01/2004 che recita: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 30 Luglio 1999, n. 286";
- l'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, il quale prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti";
- l'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 il quale prevede che "le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello

negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite dagli articoli 1339 e 1419, secondo comma del Codice Civile;

- l'art. 54, comma 3-sexies del D. Lgs. 27 Ottobre 2009 n. 150, il quale recita che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e cioè, nel caso di specie, dal Collegio dei Revisori;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- l'art 33, c. 2 del D.Lgs. 34/2019 il fondo di cui sopra è stato aggiornato.

CONSIDERATO che

- L'Organo di revisione, a seguito verifiche sulla corrispondenza degli importi rappresentati attraverso interlocuzioni con la Responsabile del Servizio Finanziario ed in base alla documentazione messa a disposizione, riscontrata la corretta sequenza logico gestionale circa l'approvazione degli atti all'interno del ciclo delle performance;
- rileva che poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa viene determinato in Euro 75.322,01; rileva che la somma di cui sopra trova copertura nel BP 2021/2023 nei capitoli di spesa 2.164, 2166, 2163 e 2164 relativamente alla somma di Euro 55.369,42, e per Euro 19.952,59 all'interno dei cari capitoli di spesa relativi al costo del personale; rileva che il limite di spesa del fondo sottoposto a certificazione dell'anno 2016, così come stabilito dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017 e come adeguato all'art 33, comma 2 del D.lgs 34/2019 del Fondo 2021 che è pari ad Euro 46.928,19, risulta rispettato (Euro 45.853.73);
- evidenzia che il parere del Revisore attiene esclusivamente ai profili relativi ai vincoli finanziari della materia sottoposta e non certo alla legittimità ed alla regolarità dei provvedimenti in esame in relazione alle vigenti norme giuslavoristiche, materia questa non di propria competenza

ESPRIME

- parere favorevole sul contenuto normativo e sulla compatibilità degli oneri presunti derivanti dalla costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2021 così come attestato dalla Relazione illustrativa del Responsabile del Servizio per la gestione giuridica del Personale e la Relazione tecnico finanziaria del Responsabile Economico e Finanziario al "contratto decentrato integrativo.

Lì, 06 dicembre 2021

IL REVISORE DEI CONTI
Dr. Alberto Piazzo